COMUNE DI GIAVE
Provincia di Sassari

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta in data : 02/12/2016	**Atto n. 117**

Oggetto:	**AFFIDAMENTO SPERIMENTALE IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE ICI ANNUALITA' 2007/2011 , TARES 2013, TARI 2014 E SANZIONI C.D.S. ALLA STEP SRL**

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno DUE, del mese di DICEMBRE, con inizio alle ore 13.15 in Giave e nella sede municipale, su convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sig.ri componenti:

Cognome e Nome	*Carica*	*Partecipazione*
URAS MARIA ANTONIETTA	**SINDACO**	**P**
CORATZA ANNINO	**VICE SINDACO**	**P**
FIGOS GAVINO	**ASSESSORE**	**P**
ADDIS NICOLA	**ASSESSORE**	**P**

Ne risultano presenti n° 4 ed assenti n° 0.

- Presiede il Sig. Uras Maria Antonietta nella qualità di Sindaco;
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4° del D.L.gs. n° 267/2000) il Segretario Comunale Fois Giovanni.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione:

T Il Responsabile del Servizio Area Finanziaria per quanto riguarda la regolarità tecnica;

T Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto riguarda la regolarità contabile;

Ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico 18 agosto 2000, n° 267, hanno espresso parere favorevole.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che le modalità di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali può essere effettuata tramite Ruolo, ai sensi del D.Lgs. 112/1999 oppure tramite ingiunzione fiscale così come disciplinato dal R.D. 14.04.1910 n. 639;

PRESO ATTO:

- **Che**, fino ad ora, la riscossione coattiva delle entrate dell'Ente è avvenuta tramite ruoli coattivi in carico a Equitalia spa ai sensi dell'art. 3 del D.L. 30 settembre 2005 n. 203;

- **Che** l'art. 7, comma 2 del D.L. 13 maggio 2011 n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 ha dispostoche:

"gg-ter) A decorrere dal 31/12/2012. in deroga alle vigenti disposizioni, la società Equitalia spa, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate ..... e la società Riscossione Sicilia sPa cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate."

> **"gg-septies) Nel caso di affidamento ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, la riscossione delle entrate viene effettuata mediante l'apertura di uno o più conti correnti di riscossione postali o bancari, intestati al soggetto affidatario e dedicati alla riscossione delle entrate dell'ente affidante, sui quali devono affluire tutte le somme riscosse** ....."

- **Che,** il suddetto termine è stato prorogato più volte, in attesa del riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate degli enti territoriali, e precisamente:

  - ai sensi dell'art. 10, comma 13-novies del D.L. n. 201 del 06/12/2011 (convertito dalla Legge n. 214
  del 22/12/2011) il suddetto termine è stato posticipato al 31 dicembre 2012;
  -ai sensi dell'art. 9, comma 4 del D.L. n. 174 del 10/10/2012 cosiddetto "Decreto Salva Enti" (convertito dalla Legge n. 213 del 7 dicembre 2012,) il suddetto termine è stato ulteriormente posticipato al 30 giugno 2013;
  -ai sensi dell'art. 10, comma 2 ter del D.L. n. 35 del 08/04/2013 (convertito dalla Legge n. 64 del 06/06/2013) il suddetto termine è stato posticipato al 31 dicembre 2013;
  -ai sensi dell'art 1 comma 610 della legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) il suddetto termine è stato posticipato al 31.12.2014 ;
  - ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 78/2015 il suddetto termine è stato ulteriormente posticipato al 31 dicembre 2015 ;
  - ai sensi dell'art. 18 deò D.L. n. 113/2016 il suddetto termine è stato da ultimo posticipato al 31 dicembre 2016 ;

DATO ATTO che il riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate degli enti territoriali previste dall'art. 8 comma 4 del D.L. 174/2012 e da ultimo dall'art. 53 del DL 69/2013, non ha ancora avuto attuazione;

VISTO da ultimo il **DECRETO-LEGGE 22 ottobre 2016, n. 193 "*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili*" convertito in legge il 24 novembre 2016 , in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale , che prevede :**

- all'art. 1 : la soppressione di Equitalia

L'articolo dispone lo scioglimento di tutte le società del Gruppo Equitalia a decorrere dal 1° luglio 2017, con estinzione delle stesse senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione. Dal 1° luglio 2017 l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, è riattribuito all'Agenzia delle entrate ed è svolto da un ente pubblico economico denominato "Agenzia delle entrate-Riscossione" (AdER) sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze. Con una modifica operata nel corso dell'esame parlamentare, si precisa che il nuovo ente può anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali dei comuni e delle province e delle società da essi partecipate.
L'AdER subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia e assume la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al DPR n. 602 del 1973, n. 602.

Entro il 1° luglio 2017:

a) l'agenzia delle Entrate acquista, al valore nominale, le azioni di Equitalia S.p.A., detenute dall'INPS;

b) le azioni di Equitalia Giustizia S.p.A., detenute da Equitalia S.p.A., sono cedute a titolo gratuito al MEF. Equitalia Giustizia continua a svolgere le funzioni assegnate diverse dalla riscossione;

c) gli organi societari delle società del Gruppo Equitalia deliberano i bilanci finali di chiusura corredati dalle relazioni di legge.

Il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'agenzia delle entrate, presidente del nuovo ente, stipulano annualmente un atto aggiuntivo alla convenzione di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per individuare:

- i servizi dovuti e le risorse disponibili;

- le strategie per la riscossione dei crediti tributari, con particolare riferimento alla definizione delle priorità, mediante un approccio orientato al risultato piuttosto che al processo;

- gli obiettivi quantitativi da raggiungere in termini di economicità della gestione, soddisfazione dei contribuenti per i servizi prestati, e ammontare delle entrate erariali riscosse, anche mediante azioni di prevenzione e contrasto dell'evasione ed elusione fiscale;

- gli indicatori e le modalità di verifica del conseguimento degli obiettivi;

- le modalità di vigilanza sull'operato dell'ente da parte dell'agenzia, anche in relazione alla garanzia della trasparenza, dell'imparzialità e della correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti;

- la gestione operativa con modalità organizzative flessibili, che tengano conto della necessità di specializzazioni tecnico-professionali, mediante raggruppamenti per tipologia di contribuenti, ovvero sulla base di altri criteri oggettivi preventivamente definiti, e finalizzati ad ottimizzare il risultato economico della medesima riscossione, nonché modalità di comunicazione preventiva volte ad evitare aggravi moratori per i contribuenti, ed a migliorarne il rapporto con l'amministrazione fiscale, in attuazione dello Statuto dei diritti dei contribuenti (legge n. 212 del 2000);

- la tipologia di comunicazioni e informazioni preventive volte ad evitare aggravi moratori per i contribuenti, ed a migliorarne il rapporto con l'amministrazione fiscale, anche mediante l'istituzione di uno sportello unico telematico per l'assistenza e l'erogazione di servizi, secondo criteri di trasparenza che consentano al contribuente anche di individuare con certezza il debito originari

Le prerogative ed i riferimenti contenuti in norme vigenti agli ex concessionari del servizio nazionale della riscossione e agli agenti della riscossione di cui alla norma di riforma del 2005 (art. 3 del dl n. 203), si intendono riferiti, in quanto compatibili, alla nuova agenzia preposta alla riscossione.

Salvo per quanto disposto dall'articolo 2 (facoltà dei Comuni di avvalersi del nuovo soggetto), la revisione della natura e delle attribuzioni del soggetto nazionale preposto alla riscossione, recata dall'articolo 1, non incide sulla riscossione delle entrate comunali, né vi fa espresso riferimento.

- all'art. 2 : *Disposizioni in materia di riscossione locale* (proroga periodo transitorio della riforma della riscossione e servizi ai Comuni in materia di riscossione)

Il primo comma dispone un'ulteriore proroga del "periodo transitorio" della riforma della riscossione (avviata nel 2005 con il dl n. 203) La proroga consente agli enti locali di continuare ad affidare a precedenti partner privati o a Equitalia la riscossione coattiva delle proprie entrate. Viene a tal fine modificato l'art. 10, co. 2-ter del dl n. 35 del 2013, che letteralmente prevede che allo spirare del termine (ora posto al 30 giugno 2017), Equitalia cesserà "inderogabilmente" di riscuotere le entrate comunali. Questa assoluta esclusione è in realtà già superata da norme successivamente intervenute in base alle quali Equitalia continua a lavorare sulla gestione delle quote già iscritte a ruolo dai Comuni, scongiurandosi così il pericolo di una generalizzata ripresa in carico da parte degli enti locali impositori (legge di stabilità 2015, commi 682 e ss.).

Il comma 2 definisce poi una disciplina ordinaria in base alla quale gli enti locali possono decidere di affidare al nuovo soggetto nazionale che succederà ad Equitalia le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da essi partecipate. La norma di conversione amplia la gamma di attività che possono essere affidate al nuovo soggetto, includendovi oltre alla riscossione (esplicitamente riferita anche alla fase "spontanea") anche le attività di controllo (l'accertamento e la liquidazione). Il termine per l'affidamento viene indicato nel 1° luglio 2017, senza specificare se si può trattare di affidamento disgiunto, né se possa essere riferito ad una parte delle entrate proprie dell'ente locale. Si deve ritenere che tali elementi siano lasciati alla autonomia decisionale dell'ente.

Pertanto, con l'abolizione di Equitalia e la sua sostituzione con il nuovo soggetto "Agenzia delle Entrate-Riscossione", vengono meno le norme di divieto di cui al dl n. 70 del 2011 e di fatto diminuisce la portata della proroga al 30 giugno 2017, il cui effetto principale consisterà nel generalizzato obbligo di procedere ad affidamenti dei servizi di accertamento, liquidazione e riscossione (spontanea a coattiva) delle entrate tributarie o patrimoniali, secondo le norme ordinarie sugli appalti, nel caso che il Comune decida di rivolgersi a soggetti privati abilitati di cui all'articolo 53 del d.lgs. n. 446 del 1997. Si tratta peraltro di procedure che – è il caso di ricordare – sono state ampiamente adottate da numerosi Comuni in questi anni di "regime transitorio" della riscossione locale.

CONSIDERATO che ad oggi l'unico strumento utilizzabile in alternativa al ruolo esattoriale - di esclusiva competenza delle società del gruppo Equitalia S.p.A. -, è l'ingiunzione fiscale di cui al R.D. ll. 639/1910;

RITENUTO pertanto opportuno, in attesa della complessiva riforma della riscossione, di procedere ad una sperimentazione di tale strumento di riscossione coattiva, alternativo alla cartella esattoriale e al ruolo, al fine di comprenderne i vantaggi e le criticità ;

CONSIDERATO, altresì:

>" **Che** all'interno dell'Ente non è possibile, né conveniente sul piano economico, implementare in nuovo servizio di riscossione coattiva tramite ingiunzione, per carenza di personale con specifica professionalità di tipo esattoriale (funzionari della riscossione in possesso dell'abilitazione all'esercizio delle funzioni di Ufficiale della riscossione), nonché legale, essendo noto che l'attività di riscossione coattiva richiede notevoli sforzi e competenze di tipo strettamente legale per far fronte agli eventuali contenziosi giurisdizionali;

>" **Che** il mancato riordino della disciplina della riscossione coattiva delle entrate degli enti territoriali non consente ai Comuni di poter bandire gare secondo criteri coerenti e stabili nel tempo;

>" **Che** dal susseguirsi delle norme sopra riportate, l'attività di riscossione coattiva delle entrate comunali, può essere affidata ai soggetti iscritti nell'Albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 446/1997, cioè i c.d. "concessionari della riscossione";

VISTA la sentenza della Corte di Cassazione Civile, Sezione II, n. 8460 del 09/04/2010 che afferma il principio di diritto per cui "dalla previsione di utilizzabilità della procedura di ingiunzione ai sensi del R.D. 14 aprile 1910 n. 639, contenuta nel D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52, comma 6 non va esclusa la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per la violazione di norme del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285".

PRESO ATTO che attualmente non sono attive convenzioni CONSIP ai sensi del D.L. n. 95/2012 convertito in L. n. 135/2012 aventi ad oggetto beni e servizi comparabili con l'affidamento in argomento;

RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, opportuno e conveniente affidare il servizio di riscossione coattiva in via sperimentale a ditta iscritta all'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997;

VISTA l'offerta della società STEP Srl con sede legale a Sorso , (attuale affidatario del servizio di supporto all' accertament tributario) per l'affidamento in *concessione, in via sperimentale del servizio di riscossione coattiva tramite ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910 ;*

RILEVATO CHE la società STEP Srl è attrezzata con strumenti software, esperienza e *personale (ufficiali di riscossione), oltreché di proprio ufficio legale e possiede i requisiti previsti dalla Legge per l'affidamento della concessione quali:*

- >" iscrizione al n. 139 dell'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare l'attività - di riscossione ed accertamento dei tributi (art. 53 D. Lgs. 446/1997);
- >" € di capitale sociale interamente versato;
- >" certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 ed UNI EN ISO 14000:2004;
- >" precedente esperienza del servizio proposto e in genere dei servizi di riscossione delle entrate comunali;

CONSIDERATO che la suddetta proposta può ritenersi congrua nel rapporto qualità/prezzo poiché consente al Comune di ricevere dal Concessionario un servizio completo riferito alla procedura coattiva di recupero di tutte le entrate comunali in sofferenza definitive, certe, liquide ed esigibili e con particolare riguardo all' ICI e alla TARES/TARI , senza alcuna spesa giacchè gli importi saranno a carico dell' utente, come evidenziato nella proposta della STEP, e conseguentemente il servizio si autofinanzierà senza oneri aggiuntivi per l' Amministrazione ;

RITENUTO che, nel rispetto 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n. 50/2016 che **vi siano le condizioni per** l'affidamento diretto in via sperimentale per anni due del servizio di riscossione coattiva delle partite dell' ICI , afferenti le annualità 2007/2009 , della TARES , afferente l' annualità 2013 , della TARI afferente l' annualità 2014, nonché delle sanzioni al Codice della strada,

VISTO il D.L. n. 203/2005 così come modificato dalla Legge n. 73/2010;

VISTO l'articolo 1 del D.L. 29.12.2010 n. 225;

RITENUTO di emanare all'Ufficio competente un atto di indirizzo per assicurare la riscossione coattiva di quanto sopra con decorrenza dalla data di stipula della convenzione di affidamento e fino al31.12.2018 ;

VISTO l'art. 48 del D.L. n. 267/2000;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione è stato espresso l'allegato parere per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile da parte dei Responsabili dei servizi;

CON l'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Comunale;

CON votazione favorevole unanime :

DELIBERA

1. **DI RICHIAMARE** tutto quanto in premessa descritto e che si intende quiintegralmente riportato;

2. **DI ACCOGLIERE** a tal fine l'istanza prodotta dalla STEP Srl con sede legale in Sorso - di affidamento in concessione della gestione in via sperimentale per anni due del servizio di riscossione coattiva delle partite dell' ICI , afferenti le annualità 2007/2011 , della TARES , afferente l' annualità 2013 , della TARI afferente l' annualità 2014, nonché delle sanzioni al Codice della strada con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione e sino a tutto il 31.12.2018, salvo il compimento degli atti già intrapresi secondo le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti;

3. **DI APPROVARE** lo schema di convenzione per la riscossione coattiva, che si allega alla presente, sub a), quale parte integrante e sostanziale;

4. **DI INCARICARE** il Responsabile del Servizio Tributi della definizione di quanto disposto con il presente provvedimento;

Successivamente, con separata votazione favorevole unanime ;

DELIBERA

Di dichiarare, stante l' urgenza , con separata votazione ad unanimità di voti legalmente espressi, il presente provvedimento immediatamente eseguibile a norma dell' art. 134, comma 4°, del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

Il presente verbale, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente	**Il Segretario Comunale**
F.to Uras Maria Antonietta	F.to Fois Giovanni

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

T E' stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal 07.12.2016 per rimanervi 15 giorni consecutivi;

T E' stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;

Giave, lì 07.12.2016

Il Segretario Comunale

F.to Fois Giovanni

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno 02.12.2016;

☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° D.L.gs. n° 267/2000);

☑ In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° D.L.gs. n° 267/2000);

Giave, lì 02.12.2016

Il Segretario Comunale

F.to Fois Giovanni

E' copia conforme all'originale.

Giave, lì 07.12.2016

Il Segretario Comunale

Fois Giovanni

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Giave. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993